

PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

NORME GENERALI PROVVISORIE PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI DI REPERTI FAUNISTICI

- 1) L'autorizzazione viene concessa esclusivamente per scopi scientifici/didattici e per quantitativi limitati allo stretto necessario.

- 2) L'autorizzazione alla raccolta è valida solo per i nominativi in essa riportati e limitatamente al periodo in essa indicato. Non può essere ceduta a terzi, ancorché parenti od associati e deve essere restituita all' Ente Parco in caso di non utilizzazione e in ogni caso dopo la sua scadenza.

- 3) Un'autorizzazione intestata a persona diversa o recante una data scaduta è nulla a tutti gli effetti ed il personale di sorveglianza che effettua il controllo è tenuto a procedere a norma di legge ove riscontrasse l'avvenuta infrazione a norme vigenti. Detto personale deve altresì ritirare l'autorizzazione riscontrata irregolare e restituirla all' Ente Parco per i provvedimenti del caso.

- 4) La raccolta della fauna ipogea richiede molta cautela.

- 5) I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui per cui è stata richiesta e concessa l'autorizzazione alla raccolta. In particolare è tassativamente vietata la loro vendita o cessione ancorché gratuita o per scambio o per qualsiasi altro motivo.
I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti fatta salva la facoltà dell' Ente Parco di procedere per vie legali per il risarcimento del danno.

- 6) Ad ogni prelievo i campioni raccolti dovranno essere limitati al numero strettamente necessario. Alla fine dell'anno dovrà essere comunicato all'Ente il numero di esemplari raccolti ed eventualmente a chi sono stati inviati per la determinazione. Almeno un esemplare per ogni entità dovrà essere preparato e raccolto per darlo all'Ente Parco.

7) Nei campionamenti della fauna ittica devono venire utilizzati metodi tali da non compromettere la vitalità degli esemplari catturati e si dovrà provvedere con massima cautela e rapidità alla loro reimmissione nel corso d'acqua, nello stesso punto di prelievo, dopo l'effettuazione dei rilevamenti.

8) Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. compilate utilizzando il materiale prelevato all' interno del Parco dovranno essere rimesse gratuitamente in copia all'Ente Parco per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca.

9) Qualsiasi deroga alle norme generali sopra riportate dovrà essere chiaramente indicata nel foglio di autorizzazione.